



Comune di Ronchis
Provincia di Udine

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: Tributo per i servizi indivisibili (TASI). Determinazione aliquota 2017.

L'anno 2017, il giorno 23 del mese di Gennaio alle ore 20:30 nella sala consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Michelutto Manfredi	Sindaco	Presente
Maurizio Valentina	Consigliere	Presente
Scrazzolo Barbara	Consigliere	Presente
Bidin Simone	Consigliere	Presente
Gigante Claudio	Consigliere	Presente
Barel Cristian	Consigliere	Assente
Sartori Monica	Consigliere	Presente
Guerin Alessandro	Consigliere	Assente
Bertoia Davide	Consigliere	Presente
Maniero Fabio	Consigliere	Presente
Pascutto Maurizio	Consigliere	Presente
Paschetto Laura	Consigliere	Presente
Buttò Cristian	Consigliere	Assente

Partecipa il Segretario Comunale dott. Mauro Di Bert.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Manfredi Michelutto nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Premesso che l'art. 38, comma 1, della Legge Regionale 17 luglio 2015, n. 18 "La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali" stabilisce che "I Comuni e le Province fino al loro superamento adottano i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale";

Considerato che la Legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2017-2019 non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2017 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;

Dato atto che, ai sensi del comma 11, dell'articolo 5, del decreto-legge 30/12/2016, n. 244, pubblicato sulla G.U. n. 304/2016, il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017;

Visto ancora i commi 31 e 32 dell'art. 14, della L.R. n. 27/2012 i quali prevedono che:

- co. 31: Gli enti locali del Friuli V.G. adottano i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio. I provvedimenti di cui al precedente periodo hanno effetto dall'esercizio successivo se:

a) deliberati dopo l'approvazione del bilancio

b) deliberati prima dell'approvazione del bilancio, ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio

- co. 32: Gli enti locali del Friuli V.G. possono adottare provvedimenti in materia tributaria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio e comunque non oltre la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato

b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dall'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa

Premesso che con l'articolo 1, comma 639 e ss. della Legge 27/12/2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali; la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Richiamato il comma 26, primo periodo, dell'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della Legge 11/12/2016, n. 232 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", il quale dispone che "Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015";

Visto l'articolo 1, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ed in particolare i commi:

- comma 640, il quale prevede che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, stabiliti dal comma 677;

- comma 676, il quale prevede che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, e che il comune, con

deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- comma 677, come modificato da ultimo dall'articolo 1, comma 679, lettera a) e b), della Legge 23/12/2014, n. 190, il quale prevede che il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, pari al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;

- comma 678 il quale prevede che per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota massima della TASI non può superare l'1 per mille;

- comma 682 il quale dispone che il comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, determina la disciplina per l'applicazione della IUC e quindi anche nella sua componente TASI – tributo per i servizi indivisibili -, con particolare riferimento alla disciplina delle riduzioni e dell'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei costi alla cui copertura la TASI è diretta;

- comma 683, il quale stabilisce che: *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”;*

Dato atto che:

- l'articolo 1, comma 14, lett. a) e b) della Legge n. 208 del 2015, modificando l'articolo 1, comma 669 della Legge n. 147 del 2013, ha apportato modifiche al presupposto impositivo del tributo, prevedendo che *“Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.”;*

- che la suddetta Legge n. 208 del 2015 ha modificato anche l'articolo 1, comma 639, della Legge n. 147 del 2013, in base al quale il tributo per i servizi indivisibili è *“a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;*

Visto e richiamato il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale, comprendente la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), come approvato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 ed art. 1, comma 682, della Legge n. 147 del 2013, dal Consiglio Comunale con atto n. 16 del 28/08/2014 e successive modifiche;

Ritenuto, come previsto e consentito dal comma 676 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 2013, tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 26, della Legge n. 208 del 2015, come modificato dall'articolo 1, co. 42, lett. a), della Legge n. 232 del 2016 – stante l'equilibrio di bilancio che si garantisce anche senza tale entrata tributaria -, di proporre l'applicazione di aliquota TASI in misura pari 0 (zero) per tutte le fattispecie imponibili previste dalla norma;

Considerato che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta riflessi negativi in termini di cassa;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448/2001, il quale dispone che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

Visto ancora l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da*

norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 13, co. 15 del decreto legge n. 201 del 2011, a decorrere dall'anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione; il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legge n. 446 del 1997;

Richiamato:

- l'art. 42, co. 2, lett. f) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;
- l'art. 172, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e smi;

Visto:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- la L.R. 31/12/2012, n. 27 ed in particolare l'articolo 14, commi 31 e 32;
- la Legge 27/12/2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)” e in particolare l'articolo 1, commi 639 e ss.;
- la Legge 23/12/2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”;
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 co. 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, reso dal responsabile del servizio finanziario;

PROPONE

Per le motivazioni indicate nelle premesse e che di seguito si intendono integralmente richiamate

- 1) Di stabilire che per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 676, della Legge 27/12/2013, n. 147 - tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 26, della Legge 28/12/2015, n. 208, come modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dall'articolo 1, co. 42, lett. a) della Legge 11/12/2016, n. 232 -, l'aliquota applicata al tributo per i servizi indivisibili (TASI) è pari a 0 (zero) per tutte le fattispecie imponibili.
- 2) Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 13, co. 15, del decreto legge 06/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/2011, n. 214.
- 3) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 1, co. 19, della L.R. 21/03, come sostituito dall'articolo 17, co. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedervi in merito.

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Parere del Responsabile del Servizio Economico Finanziario

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Ronchis, 17/01/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

Parere di regolarità contabile

Ai sensi dell'art. 49, c. 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Ronchis, 17/01/2017

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
F.to Venuto Patrizia

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata;

Preso atto dell'illustrazione fatta dal Sindaco;

Visti i pareri sulla suddetta proposta, ai sensi del D. Lgs. 267/2000;

Con la seguente votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 10
Assenti	n. 3
Voti favorevoli	n. 10

DELIBERA

di approvare la proposta di cui sopra, che si intende integralmente richiamata.

^^

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano:

Presenti	n. 10
Assenti	n. 3
Voti favorevoli	n. 10

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, c. 19 della L.R. 21/03, come sostituito dall'art. 17 c. 12 della L.R. 17/2004, stante l'urgenza di provvedervi in merito.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Manfredi Michelutto

Il Segretario Comunale
F.to dott. Mauro Di Bert

Certificato di Pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il 27/01/2017 e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al 10/02/2017.

Ronchis, lì 27/01/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Luigia Sbaiz

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/01/2017 al 10/02/2017.

Ronchis, lì 11/02/2017

Il Responsabile della Pubblicazione

Comunicazione ai Capigruppo

La presente deliberazione è stata comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data 27/01/2017.

Attestato di Esecutività

Il provvedimento diventa esecutivo dal 23/01/2017.

Art. 1, c. 19, della L.R. 21/2003, come sostituito dall'art. 17, c. 2, della L.R. 17/2004 – deliberazione non soggetta a controllo.

Il Responsabile dell'Esecutività
F.to Luigia Sbaiz

Copia conforme all'originale esistente presso questi uffici.

Ronchis, lì

Il Responsabile
Luigia Sbaiz